

# - SINTESI QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO COVID-19

e

## - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

Misure di aiuto temporaneo ad imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità.

### 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

- l'aiuto non deve superare 800 000 EUR per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamento; tutte le cifre utilizzate devono essere al lordo di tasse o altri oneri;
- l'aiuto deve essere concesso sulla base di uno schema fondato su una stima di bilancio;
- l'aiuto potrà essere concesso solo a imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019 le cui difficoltà sono cominciate a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- l'aiuto deve essere concesso entro il 31 dicembre 2020;
- l'aiuto concesso alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al non trasferimento, parziale o totale, dello stesso ai produttori primari;
- l'aiuto non deve superare i 120 000 EUR per imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, o i 100 000 EUR per imprese attive nel settore primario produzione di prodotti agricoli; tutte le cifre indicate devono essere considerate al lordo qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri.

### 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

- Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità, la Commissione ritiene che l'erogazione di garanzie pubbliche sui prestiti, per periodi ed importi limitati, possano costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata, date le attuali circostanze;
- I premi di garanzia siano fissati a un livello minimo secondo quanto riportato dalla tabella:

Tipo di destinatario	Margine di rischio per un prestito a scadenza	Margine di rischio per un prestito a scadenza	Margine di rischio per un prestito a scadenza
----------------------	---	---	---

	a un anno	a 2-3 anni	a 4-6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

- In alternativa, gli Stati membri possono modificare tale regime, tenendo conto della tabella di cui sopra, ma modulando la scadenza, i prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio una copertura di garanzia inferiore compensando una scadenza più lunga);
- La garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020;
- Per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale non deve superare:
  - il doppio del costo salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale che lavora all'interno dell'impresa in questione, ma formalmente inserito nel libro paga dei subappaltatori) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare l'ammontare annuale dei salari, stimato per i primi due anni di attività; oppure
  - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; oppure
  - Dietro adeguata giustificazione e presentazione di autocertificazione da parte del beneficiario, che attesti le sue esigenze di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI, e per i successivi 12 mesi per le grandi imprese.
- Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato al punto 25, lettera d), a condizione che tale misura venga adeguatamente giustificata e che sia sempre garantita la proporzionalità dell'aiuto;
- La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni, e detta garanzia non deve superare:
  - il 90% del capitale di prestito ove le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni, da parte dell'ente creditizio e dello Stato; oppure
  - il 35% del capitale di prestito, ove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (i.e: una garanzia di prima perdita);
- La garanzia può riguardare sia gli investimenti che i prestiti in conto capitale circolante;

### **3.3. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per prestiti**

- Per lo stesso capitale di prestito sotteso, gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3 non possono essere accumulati;

- La Commissione prenderà in considerazione gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni a prestiti pubblici compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - I prestiti possono essere concessi a tassi di interesse ridotti, che siano almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020 più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di destinatario	Margine di rischio per un prestito a scadenza a un anno	Margine di rischio per un prestito a scadenza a 2-3 anni	Margine di rischio per un prestito a scadenza A 4-6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

- In alternativa, gli Stati membri possono modificare tale regime, tenendo conto della tabella di cui sopra, ma modulando la scadenza, i prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio una copertura di garanzia inferiore che compensi una scadenza più lunga);
- I contratti di prestito debbono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 ed essere limitati ad una durata massima di 6 anni;
- Per i prestiti con una scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del prestito non deve superare:
  - il doppio del costo salariale annuo del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale che lavora all'interno dell'impresa in questione, ma formalmente inserito nel libro paga dei subappaltatori) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare l'ammontare annuale dei salari, stimato per i primi due anni di attività; oppure
  - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; oppure
  - dietro adeguata giustificazione e presentazione di autocertificazione da parte del beneficiario, che attesti le sue esigenze di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI, e per i successivi 12 mesi per le grandi imprese.
- Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato al punto 27, lettera d), a condizione che tale misura venga adeguatamente giustificata e che sia sempre garantita la proporzionalità dell'aiuto;
- Il prestito può riguardare sia le esigenze in termini di capitale di investimento che di capitale circolante.

### **3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altre istituzioni finanziarie**

- è opportuno introdurre alcune misure di salvaguardia in relazione al possibile aiuto indiretto a favore degli enti creditizi o di altri istituti finanziari, in modo da limitare indebite distorsioni della concorrenza;
- Gli enti creditizi o altri istituti finanziari dovrebbero, nei limiti del possibile, trasmettere ai beneficiari finali i vantaggi scaturenti dalla garanzia pubblica o dai tassi di interesse agevolati sui prestiti concessi. L'intermediario finanziario dovrà dimostrare di gestire un meccanismo che garantisce che i vantaggi siano trasferiti nella misura massima possibile ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, investimenti di portafoglio più rischiosi, requisiti più elastici per le garanzie collaterali, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori. Nel caso in cui esista un obbligo legale di estendere la durata dei prestiti esistenti per le PMI, nessuna commissione di garanzia potrà essere addebitata.

### **3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**

- In conseguenza dell'attuale epidemia, non si può escludere che, in alcuni paesi, la copertura per rischi negoziabili possa essere temporaneamente non disponibile;
- In questo contesto, gli Stati membri possono dimostrare tale assenza di mercato fornendo prove sufficienti che attestino la non disponibilità di copertura per il rischio nel mercato assicurativo privato. Il ricorso all'esenzione relativa ai rischi non negoziabili, di cui al paragrafo 18 (d) dello STEC, sarà in ogni caso considerato giustificato se:
  - Un assicuratore di crediti all'esportazione ampiamente conosciuto a livello internazionale e un assicuratore di crediti della nazionalità dello Stato Membro forniscono la prova dell'indisponibilità di tale copertura; oppure
  - almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro presentano prova del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche.

## **5. DISPOSIZIONI FINALI**

- La Commissione applica la presente Comunicazione a decorrere dal 19 marzo 2020, visto l'impatto economico causato dall'epidemia di COVID-19, la quale ha richiesto un'azione immediata. Questa Comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e non verrà applicata dopo il 31 dicembre 2020. La Commissione potrà riesaminare la Comunicazione prima di tale data sulla base di rilevanti considerazioni di politica economica o di politica della concorrenza.
- Gli Stati membri dovranno informare la Commissione circa le loro intenzioni e notificare piani per introdurre tali misure al più presto e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà aiuto e assistenza agli Stati membri in questo processo.